

# COMUNE DI SOVERE



<b>DELIBERAZIONE N. 28</b>
----------------------------

<b>Data 17.06.2021</b>
------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO  
CARRARA DANILO  
BERETTA SILVIA  
LANFRANCHI MASSIMO  
CADEI FEDERICA  
LOTTA MICHELE  
BERTA MASSIMILIANO  
CONTESSI GIOVANNI  
PERDERSOLI SABRINA  
MAGONI DAVIDE  
MASCARINO ADRIANO  
LEONI MAURO  
BARCELLINI ELISABETTA

	Presenti/Assenti
	Presente
	Assente
	Assente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Assente
	Presente
	Presente
	Assente
<b>Totali presenti</b>	<b>9</b>
<b>Totale assenti</b>	<b>4</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Sabina Maria Ricapito** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Deliberazione n. 28 del 17.06.2021

**OGGETTO:**  
**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

**DATO ATTO** che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

**VISTO** l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero".

**CONSIDERATO** che il suddetto comma 649, non è stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, e quindi continua a produrre i propri effetti;

**VISTO** il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30 giugno 2021;

**VISTA** la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

**VISTE** altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 2021;

**RITENUTO** opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2016 e s.m., al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune.

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**VISTE** le modifiche proposte al Regolamento (allegato "A");

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. **VISTO** la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) come indicate nell'allegato A;
3. **DI DARE ATTO** che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2021;
4. **DI DARE ATTO** del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **DI ALLEGARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) con le modifiche apportate;
6. **DI DELEGARE** il Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

---

---

### ESTREMI ESECUTIVITÀ

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*